

**MMA IARD S.A. e
MMA IARD Assurances Mutuelles
del Gruppo MMA**



**CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
PACK MINI PRODOTTI
HYUNDAI Capital Bank Europe GmbH Italy
(in applicazione alla Polizza collettiva n. 7 300 528)**

SET INFORMATIVO

Modello HYUNDAI MP 09/2021
Ultimo aggiornamento 03/2025

Il Set Informativo è redatto secondo le Linee Guida del Tavolo tecnico
ANIA - Associazioni Consumatori - Associazioni intermediari per i Contratti Semplici e Chiari

La presente Copertura assicurativa è facoltativa, non è necessaria per ottenere il finanziamento e non è connessa ad esso.

Covéa Affinity è un brand che si riferisce a MMA IARD S.A. e MMA IARD Assurances Mutuelles

Assicurazione Danni Auto

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

MMA IARD Assurances Mutuelles, società di mutua assicurazione a contributi fissi, RCS Le Mans 775 652 126 - FRANCIA
MMA IARD S.A., RCS Le Mans 440 048 882 – FRANCIA

Prodotto: Pack Mini prodotti (Polizza Collettiva n. 7 300 528)

Questo documento informativo relativo al prodotto assicurativo è destinato esclusivamente a fornire un sommario delle coperture principali e delle esclusioni. Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete sul prodotto sono fornite nelle condizioni di assicurazione.

Che tipo di assicurazione è?

Questo contratto assicurativo rimborsa le franchigie presenti nelle polizze CVT, indennizza la perdita del contenuto del veicolo a seguito di furto incendio ed offre un bonus in caso di riacquisto del veicolo a seguito di furto o incendio e l'assistenza ai veicoli elettrici.



Che cosa è assicurato?

Autovetture o autocarri con portata a pieno carico fino a 35 quintali aventi le seguenti caratteristiche:

- a 4 ruote
- immatricolati in Italia e con targa italiana,
- di marca HYUNDAI/KIA se di prima immatricolazione, km 0 o, se usati, di tutte le marche purché con data di prima immatricolazione non superiore a 10 anni, vendute come usato garantito dal Centro convenzionato HYUNDAI/KIA.
- Valore di acquisto del veicolo non superiore a € 120.000,00.

Garanzie previste:

- ✓ **Rimborso franchigia:** la Società rimborsa la franchigia e/o lo scoperto, detratti dal conteggio di liquidazione di un sinistro CVT relativo alle garanzie Furto, Incendio, Atti Vandalici e Collisione (in questo ultimo caso solo per Danno totale) rimasti a carico dell'Assicurato.
- ✓ **Contenuto del veicolo:** l'assicurazione copre il Furto o l'Incendio degli oggetti riposti nel Veicolo assicurato in caso di Perdita totale riconducibile al Furto totale o all'Incendio dello stesso. Per i veicoli elettrici, il contenuto del veicolo include anche il furto del cavo di ricarica.
- ✓ **Bonus Fedeltà:** In caso di perdita totale, a seguito di Furto o Incendio del Veicolo, viene versato all'Assicurato un importo per il riacquisto di un nuovo veicolo.
- ✓ **Assistenza stradale "Green":** prevede soccorso stradale e traino, continuità del viaggio che comprende servizio taxi, rimborso servizio Uber, rimborso utilizzo car pooling o sharing in genere.



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Veicoli con meno di 4 ruote, veicoli con più di 4 ruote (ruota di scorta esclusa), quad, caravan e camper;
- ✗ Veicoli con valore di acquisto superiore a € 120 000,00
- ✗ Veicoli adibiti a taxi, veicoli concessi a noleggio con e senza conducente, veicoli di trasporto a titolo oneroso ad uso commerciale, autoscuole, ambulanze
- ✗ Veicoli muniti di targa estera o escursionista estero
- ✗ **Assistenza stradale green:** gli autoveicoli termici, da noleggio o da trasporto pubblico, le prestazioni o le spese non autorizzate specificatamente dalla Centrale Operativa.



Ci sono limiti di copertura?

La garanzia **Rimborso franchigia** non opera:

- ! Se il sinistro che ha dato luogo alla richiesta di rimborso della franchigia sulla polizza CVT si è verificato prima della data d'inizio effetto della presente garanzia;
- ! Qualora non sia stata pagata alcuna franchigia o scoperto o non sia stata detratta alcuna franchigia/scoperto dalla liquidazione del sinistro sulla polizza CVT;
- ! Quando qualsiasi ammontare dedotto dalla liquidazione del sinistro sulla polizza CVT non sia espressamente dichiarato come franchigia/scoperto;
- ! Se il sinistro che ha dato luogo alla richiesta di rimborso CVT è avvenuto a seguito di qualsiasi competizione, collaudo, test di prestazione, gara o prova di velocità, comprese competizioni fuoristrada, con la partecipazione di autovetture o di altro tipo, a prescindere se si svolgano su piste o circuiti, creati come tali o meno, ed a prescindere dalle eventuali autorizzazioni di tali manifestazioni;
- ! Se, alla data di inizio effetto della presente copertura, l'Assicurato era già consapevole che avrebbe richiesto un indennizzo in base alla polizza CVT;
- ! Se la richiesta di risarcimento per la polizza CVT sia stata respinta o non liquidata dalla polizza CVT;
- ! Quando la franchigia/scoperto dedotta dalla polizza CVT sia già stata indennizzata da terzi.

La garanzia **Contenuto del veicolo** non copre:

- ! Le conseguenze derivanti da Sinistri causati o aggravati da dolo o colpa grave dell'Assicurato.
- ! Gli strumenti professionali, il telefono cellulare, il materiale professionale, il baule da tetto e il suo contenuto, il carburante;

! I beni affidati o noleggiati e gli animali trasportati.

La garanzia Bonus fedeltà non opera in caso di:

- ! Mancato riacquisto presso un concessionario convenzionato e mancato rifinanziamento di un veicolo con HYUNDAI CAPITAL BANK EUROPE GmbH Italy da parte dell'Assicurato;
- ! Sinistri determinati o agevolati da dolo o colpa grave dall'Assicurato.

La garanzia Assistenza stradale green non copre in caso di:

- ! Danni verificatisi in conseguenza di impossibilità di utilizzo del veicolo assicurato a causa di operazioni di manutenzione, di montaggio di accessori o di interventi sulla carrozzeria indipendenti dall'accadimento degli eventi assicurati con il presente contratto.
- ! Conseguenze derivanti da sinistri causati o aggravati da dolo o colpa grave da parte dell'assicurato
- ! Circolazione del veicolo al di fuori della rete stradale pubblica o ad essa equivalente (percorsi fuoristrada o zone non raggiungibili da un mezzo di soccorso ordinario).
- ! Se l'assistenza è già prestata da un assicuratore di primo rischio.



Dove vale la copertura?

Salvo quanto previsto dalla Garanzia assistenza che **vale solo per l'Italia**, le altre garanzie prestate sono valide per i sinistri accaduti nei paesi in cui è valida la Carta internazionale di assicurazione (c.d. Carta Verde).



Che obblighi ho?

- Al momento della firma del contratto: Rispondere a tutte le domande poste in modo accurato e sincero e fornire le informazioni richieste. Pagare il premio.
- In corso di validità del contratto: Dichiarare tutte le modifiche relative al rischio assicurato.
- In caso di sinistro: Fornire denuncia scritta entro 3 giorni ad Acrisure Services e tutti i documenti giustificativi richiesti.



Quando o come devo pagare?

Il premio è versato dal Contraente alla Società in unica soluzione all'inizio dell'assicurazione mediante bonifico bancario e non è frazionabile.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno di liquidazione del finanziamento o di consegna del veicolo se successiva e sarà valida per tutta la durata prescelta dal cliente che viene indicata sul Modulo di Adesione. La copertura può durare al massimo 90 mesi. Non è previsto il tacito rinnovo alla scadenza. Non è prevista la sospensione del contratto. Nel corso di validità della polizza le coperture non possono essere trasferite su altro veicolo o su altro proprietario.



Come posso disdire la polizza?

In caso di ripensamento, può recedere dal contratto entro 60 giorni dalla data di decorrenza della polizza. In caso di durata poliennale della polizza, si può recedere dal contratto, senza oneri, con preavviso di 60 giorni rispetto ad ogni ricorrenza annuale. Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dalla definizione dei rapporti fra le Parti può far cessare la garanzia mediante lettera raccomandata e con preavviso di 30 giorni. Può esercitare il diritto di recesso inviandoci comunicazione mediante raccomandata AR, al seguente indirizzo: Acrisure Services s.r.l, Via Mazzini, 3, 07100 Sassari (SS), all'attenzione Centro Assistenza Clienti Covéa.



Assicurazione Danni Auto

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

MMA IARD SA e MMA IARD Assurances Mutuelles

Prodotto: HYUNDAI Pack Mini Prodotti (Polizza Collettiva n. 7 300 528)

Data di aggiornamento: Marzo 2025

Il presente DIP aggiuntivo è l'ultima versione disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Aderente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

L'Aderente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

MMA IARD S.A. appartenente al Gruppo MMA con sede legale e direzione generale in Francia, 160 rue Henri Champion – 72030 Le Mans cedex 9, tel.: +33243475700 sito internet: covea-affinity.com, email: info@covea-affinity.com iscritta nel registro delle imprese di Le Mans al n. 440 048 882 e ammessa ad operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi con provvedimento IVASS n. II.01337 del 9 luglio 2015 e soggetta al controllo dell'ACPR – Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution – Secteur Assurances – 4 Place de Budapest – CS 92459 – 75436 Paris Cedex 09 – Francia.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio S1 della società **MMA IARD S.A.** il patrimonio netto è pari a 2 237 474 310,76 euro di cui per capitale sociale 537.052.368 euro e per riserve 1°619°776°434,47 euro. Per ulteriori informazioni patrimoniali si rinvia alla relazione sulla solvibilità e alla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet dell'Impresa (www.mma.fr). Si specifica che il requisito patrimoniale di solvibilità è pari a 2 663 milioni euro, il requisito patrimoniale minimo pari a 1°075 milioni euro, il requisito patrimoniale dei fondi propri ammissibili alla loro copertura è pari al 391% ed il valore dell'indice di solvibilità dell'impresa è pari al 175%.

MMA IARD Assurances Mutuelles, società di mutua assicurazione a contributi fissi, appartenente al Gruppo MMA con sede legale e direzione generale in Francia, 160 rue Henri Champion – 72030 Le Mans cedex 9, tel.: +33243475700 sito internet: covea-affinity.com, email: info@covea-affinity.com iscritta nel registro delle imprese di Le Mans al n. 775 652 126 e ammessa ad operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi con provvedimento Isvap n. II 00075 del 3 gennaio 2008 e soggetta al controllo dell'ACPR – Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution – Secteur Assurances – 4 Place de Budapest – CS 92459 – 75436 Paris Cedex 09 – Francia.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio S1 della società **MMA IARD Assurances Mutuelles** il patrimonio netto è pari a 1 571 066 653,65 euro di cui per riserve 998 844 279,14 euro. Per ulteriori informazioni patrimoniali si rinvia alla relazione sulla solvibilità e alla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet dell'Impresa (www.mma.fr). Si specifica che il requisito patrimoniale di solvibilità è pari a 1°190 milioni euro, il requisito patrimoniale minimo pari a 298 milioni euro, il requisito patrimoniale dei fondi propri ammissibili alla loro copertura è pari al 1°929% ed il valore dell'indice di solvibilità dell'impresa è pari al 482%.

Al contratto si applica la legge italiana



Che cosa è assicurato?

L'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportata ai massimali sottoindicati.

Ad integrazione di quanto indicato nel DIP si specifica per ciascuna garanzia quanto di seguito riportato.

RIMBORSO FRANCHIGIA

La Società rimborsa la franchigia e/o lo scoperto detratti dal conteggio di liquidazione e rimasti a carico dell'Assicurato a seguito di un sinistro in copertura indennizzato da una polizza CVT purché relativo a coperture:

- **Furto, Incendio, Atti vandalici o Collisione in caso di Danno totale**
- **Furto, Incendio, Atti Vandalici in caso di danno parziale**

L'importo massimo è di € 500,00 iva inclusa per Sinistro ed un Sinistro rimborsato all'anno.

CONTENUTO DEL VEICOLO

L'assicurazione copre il Furto o l'Incendio degli oggetti riposti nel Veicolo assicurato in caso di Perdita totale riconducibile al Furto totale o all'Incendio dello stesso Veicolo.

L'importo massimo è di € 500,00 iva inclusa per Sinistro ed un Sinistro rimborsato per anno.

Per i veicoli elettrici, il contenuto del veicolo include anche il furto del cavo di ricarica.

BONUS FEDELTA'

Il Bonus viene erogato solo in caso di perdita totale del Veicolo, derivante da **Furto o Incendio**, e se l'Assicurato **riacquista e rifinanzia con HYUNDAI CAPITAL BANK EUROPE GmbH Italy un Veicolo presso il Concessionario entro un massimo di 3 mesi dall'evento.** È previsto un importo di € 500,00 per un veicolo termico o 750,00 € per un veicolo ibrido/elettrico con il limite di un evento per anno.

ASSISTENZA STRADALE "GREEN"

Comprende le prestazioni di:

- **Soccorso stradale e traino** che prevedono piccoli interventi di urgenza sul posto oppure traino fino alla colonnina più vicina nel caso in cui la batteria non venga caricata a causa di un malfunzionamento del caricabatterie o di un guasto elettrico.

- **Continuità del viaggio**: qualora il Veicolo resti immobilizzato a seguito di non caricamento della batteria dovuto ad un malfunzionamento del caricabatterie / guasto elettrico è prevista la messa a disposizione di un taxi **fino ad € 500,00** o rimborso servizio Uber **fino a € 500,00**, o rimborso per utilizzo di car pooling o sharing. La garanzia opera **con il limite di euro 500,00 per sinistro per un massimo di due sinistri l'anno**.

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Non sono previste opzioni con riduzione del premio

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Non sono previste opzioni aggiuntive



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Non vi sono informazioni integrative rispetto a quelle contenute nel DIP base.



Ci sono limiti di copertura?

Non vi sono ulteriori indicazioni rispetto al DIP base.



A chi è rivolto questo prodotto?

Questo prodotto rivolto alla persona fisica o giuridica, proprietaria del Veicolo assicurato, il cui interesse è protetto dall'assicurazione o l'utilizzatore in caso di leasing.

Il Veicolo assicurato deve essere:

1. Veicolo nuovo a marchio KIA o Hyundai, km 0, o usato di qualsiasi marca con prima immatricolazione non oltre i 10 anni, venduto da un Centro convenzionato;
2. Autovettura o autocarro motorizzato a 4 ruote (portata a pieno carico inferiore o pari a 35 q.li);
3. Immatricolato in Italia e con targa italiana.
4. Valore di acquisto del veicolo non superiore a € 120.000,00.



Quali costi devo sostenere?

Il premio è comprensivo dei costi di intermediazione pari, in media, al 55 % del premio. Le spese di gestione sono, in media, pari al 2,5 %.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice

Per presentare un reclamo alle Imprese scrivi a: **Centro Assistenza Acrisure Services srl, Via Mazzini, 3 - 07100 Sassari** – email: sinistrihcbce@doublesinsurance.com. La Società risponderà entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.

All'IVASS

In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it oppure all'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution – Direction du Contrôle des Pratiques Commerciales – 4 place de Budapest - 75436 Paris cedex 09, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET e, in ogni caso, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società.

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Mediazione

Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98). La Mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Negoziazione assistita

Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.

Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie

Non è previsto l'Arbitrato.

Risoluzioni delle liti transfrontalieri. L'Aderente può presentare reclamo all' Ivass chiedendo, l'attivazione della procedura FIN-NET o della normativa applicabile, all'IVASS.

REGIME FISCALE

Le imposte applicate al premio imponibile sono pari al 13,5 % per le garanzie CVT, 10% per la garanzia Assistenza.

SOMMARIO

GLOSSARIO	2
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PACK MINI PRODOTTI	4
ART. 1 - OGGETTO DELLA GARANZIA	4
ART. 2 - EFFETTO E DURATA DELLA GARANZIA	5
ART. 3 - PREMIO	5
ART. 4 - MASSIMALE O LIMITE DI RISARCIMENTO - SCOPERTI	5
ART. 5 - ESCLUSIONI	6
ART. 6 - ESTENSIONE TERRITORIALE	7
ART. 7 - ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI	7
ART. 8 - DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE	7
ART. 9 - AGGRAVAMENTO DI RISCHIO	7
ART. 10 - DIRITTO DI RECESSO	7
ART. 11 - CESSAZIONE DEL RISCHIO PER PERDITA TOTALE O DISTRUZIONE, ALIENAZIONE, DEMOLIZIONE, ROTTAMAZIONE OD ESPORTAZIONE DEFINITIVA DEL VEICOLO ASSICURATO ...	8
ART. 12 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO	8
ART. 13 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO	9
ART. 14 - RECLAMI	10
ART. 15 - ONERI FISCALI	10
ART. 16 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE	10
ART. 17 - CLAUSOLA DI DELEGA	10
ART. 18 - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	11

GLOSSARIO

Assicurato/Aderente: la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'assicurazione e che aderisce alla polizza collettiva n. 7 300 528. Egli è il proprietario del Veicolo assicurato o l'Utilizzatore in caso di locazione finanziaria (leasing).

Atti vandalici: Danneggiamento o deturpamento ed imbrattamento del Veicolo provocati da terzi non identificati o non identificabili, per puro gusto di distruzione.

Assicurazione: il contratto di assicurazione ovvero la Polizza collettiva n. 7 300 528.

Centrale operativa: (per il Servizio Assistenza) è la struttura costituita da personale tecnico, in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno, che, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con la Società, per incarico di quest'ultima provvede al contatto telefonico con l'Aderente e organizza ed eroga le prestazioni di Assistenza previste qui di seguito.

Centro Assistenza Clienti: Acrisure Services s.r.l, società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Acrisure S.r.l, con sede legale in Via Mazzini, 3, 07100 Sassari (SS), partecipante al gruppo IVA Acrisure, Partita IVA 13147890969 codice fiscale 02888100902, capitale sociale di €10.000,00 i.v.

Collisione: collisione contro altro veicolo a motore immatricolato e identificato, verificatosi durante la circolazione su aree pubbliche o private, condotto con il consenso del proprietario o dell'Utilizzatore.

Concessionario convenzionato: la persona fisica o giuridica autorizzata alla vendita di prodotti HYUNDAI/KIA.

Contraente: HYUNDAI CAPITAL BANK EUROPE GmbH Italy, Corso Massimo d'Azeglio, 33/E, 10126 Torino che stipula l'Assicurazione. Trattasi del soggetto iscritto all'Elenco degli Intermediari dell'Unione Europea, annesso al Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI), con numero UE00011544, che svolge a titolo oneroso l'attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa.

CVT: ramo assicurativo "Corpi di Veicoli Terrestri" che comprende, nella definizione, i rischi per danni da Furto, Incendio, Rapina, Eventi Naturali, Eventi Sociopolitici e Atti Vandalici, Collisione e Kasko relativi a Veicoli Terrestri a motore.

Danno previsto dal contratto: l'evento dannoso per il quale la Società presta la garanzia.

Danno totale: il danno d'importo uguale o superiore al 70% del valore del veicolo al momento del sinistro.

Franchigia: somma espressa in cifra assoluta, che viene dedotta dall'ammontare del danno e che rimane a carico dell'Assicurato.

Furto: l'impossessamento di cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene per trarne profitto per sé o per altri.

Furto totale: veicolo rubato senza ritrovamento decorsi 30 giorni o Veicolo rubato con ritrovamento ma valutato economicamente irreparabile secondo il perito.

Garanzia: la prestazione dovuta in caso di sinistro.

Incendio: la combustione, con fiamma che può auto estendersi e propagarsi, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare.

Indennizzo o risarcimento: la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro.

Limite di indennizzo o risarcimento: importo massimo pagato.

Massimale: valore massimo assicurato.

Modulo di Adesione: il documento che riporta: Nome Cognome/Ragione Sociale; Codice Fiscale/Partita Iva; la formula prescelta; il Premio di assicurazione; la sottoscrizione dell'Aderente.

Parti: il Contraente, l'Assicurato/Aderente e la Società.

Perdita totale: il danno d'importo uguale o superiore al 70% del valore del Veicolo al momento del Sinistro.

Premio: la somma dovuta dall'Assicurato alla Società.

Proprietario del veicolo: l'intestatario al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.

Scoperto: la parte dell'ammontare del danno, espressa in percentuale, che resta a carico dell'Assicurato.

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Società: MMA Iard S.A. (Delegataria) e MMA Iard Assurances Mutuelles, compagnie che assumono il rischio in coassicurazione, del Gruppo MMA, e per quanto riguarda il servizio assistenza la Società IMA Servizi S.c.a.r.l.

Veicolo: autovettura o autocarro con portata a pieno carico fino a 35 quintali.

ART. 1 - OGGETTO DELLA GARANZIA

Sono assicurabili le autovetture o gli autocarri con portata a pieno carico fino a 35 quintali che presentano le seguenti caratteristiche:

- a 4 ruote;
- immatricolati in Italia e con targa italiana;
- di marca HYUNDAI/KIA se di prima immatricolazione, km 0 o, se usati, di tutte le marche purché, con data di prima immatricolazione non superiore a 10 anni vendute come usato garantito dal Centro convenzionato HYUNDAI/KIA;
- con valore di acquisto non superiore a € 120.000,00.

Non sono assicurabili:

- **Veicoli con meno di 4 ruote, veicoli con più di 4 ruote (ruota di scorta esclusa), quad, caravan e camper;**
- **Veicoli con valore di acquisto superiore a € 120 000,00;**
- **Veicoli adibiti a taxi, veicoli concessi a noleggio con e senza conducente, veicoli di trasporto a titolo oneroso ad uso commerciale, autoscuole, ambulanze;**
- **Veicoli muniti di targa estera o escursionista estero.**

L'Assicurazione prevede le seguenti garanzie:

a) **Rimborso Franchigia:**

Presentando una liquidazione a seguito di sinistro coperto da una polizza CVT, sottoscritta per il medesimo veicolo assicurato con la presente polizza, la Società rimborsa la franchigia e/o lo scoperto, detratti dal conteggio di liquidazione del sinistro CVT, rimasti a carico dell'Assicurato, **fino ad un importo massimo di € 500,00 IVA inclusa per Sinistro ed 1 Sinistro rimborsato all'anno.** Tale copertura è valida **solo se** il sinistro, da cui deriva la richiesta di risarcimento che ha interessato la polizza CVT, **sia avvenuto durante il periodo di validità della presente copertura e solo per i casi di:**

- **Perdita o Danno Totale a seguito di Furto, Incendio, Collisione, Atti vandalici;**
- **Danno parziale a seguito di Furto, Incendio, Atti vandalici.**

b) **Contenuto del Veicolo:**

L'assicurazione copre il Furto o l'Incendio degli oggetti riposti nel Veicolo assicurato in caso di Perdita totale riconducibile al Furto totale o all'Incendio dello stesso, **fino ad un importo massimo di € 500,00 IVA inclusa per Sinistro ed 1 Sinistro rimborsato per anno.** Per i veicoli elettrici, il contenuto del veicolo include anche il furto del cavo di ricarica.

c) **Bonus Fedeltà:**

In caso di perdita totale, a seguito di **Furto o Incendio** del Veicolo, acquistato con un finanziamento stipulato con il Contraente, se l'Assicurato **riacquista un nuovo veicolo presso un concessionario convenzionato e lo rifinanzia con HYUNDAI CAPITAL BANK EUROPE GmbH Italy entro un massimo di 3 mesi dall'evento,** viene versato all'Assicurato **un importo di € 500,00 per un veicolo termico o 750,00 € per un veicolo ibrido/elettrico.**

d) **Assistenza stradale Green (solo per i veicoli elettrici e per sinistri accaduti in Italia):**

Le prestazioni che seguono devono essere richieste a IMA Servizi S.c.a.r.l., nei termini indicati all'art. 12 delle Condizioni di Assicurazione.

- Soccorso stradale e traino

Nel caso la batteria non venga caricata a causa di un malfunzionamento del caricabatterie o di un guasto elettrico, la Centrale Operativa provvederà, tenendo i costi a carico della Società, a fare effettuare sul posto piccoli interventi di urgenza, oppure organizzerà il traino dell'Autoveicolo stesso **fino alla colonnina di ricarica più vicina o verso l'officina più vicina** con la presa in carico della continuità del viaggio del cliente.

- Continuità del viaggio

Se l'Autoveicolo risulti immobilizzato in conseguenza del non caricamento della batteria dovuto ad un malfunzionamento del caricabatterie/guasto elettrico, la Centrale Operativa metterà a disposizione dell'Assicurato una delle seguenti possibilità:

1. Servizio taxi

Il servizio Taxi è fornito per raggiungere la destinazione a scelta **dell'assicurato fino al massimale di € 500,00 iva compresa.**

2. Rimborso servizio Uber

Il rimborso del servizio Uber è fornito per raggiungere la destinazione a scelta dell'assicurato **fino al massimale di € 500,00 iva compresa.**

3. Rimborso per utilizzo car pooling o sharing in genere

La Centrale Operativa terrà a proprio carico il costo dell'utilizzo per il car pooling **fino al massimale di € 500,00 iva compresa.**

ART. 2 - EFFETTO E DURATA DELLA GARANZIA

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno di liquidazione del finanziamento o di consegna del veicolo se successiva e sarà valida per tutta la durata prescelta dal cliente che viene indicata sul Modulo di Adesione.

La copertura può durare al massimo 90 mesi.

Non è previsto il tacito rinnovo alla scadenza.

Nel corso di validità della polizza le coperture non possono essere trasferite su altro veicolo o su altro proprietario. Non è inoltre prevista la sospensione in corso di contratto.

ART. 3 - PREMIO

Il premio è versato in unica soluzione per il tramite del Contraente all'inizio dell'Assicurazione mediante bonifico bancario e non è frazionabile.

ART. 4 - MASSIMALE O LIMITE DI RISARCIMENTO - SCOPERTI

Le garanzie presentano i seguenti limiti:

a) Rimborso Franchigia

Verrà in ogni caso indennizzato al massimo un evento per anno. La copertura è operante per sinistri con "franchigia" /"scoperto"/ e con un massimale di € 500,00 iva inclusa.

b) Contenuto del Veicolo

L'Assicurazione è prestata con il limite di risarcimento di € 500,00 iva inclusa per Sinistro ed un Sinistro rimborsato per anno.

c) Bonus Fedeltà

Verrà in ogni caso indennizzato al massimo un evento per anno con un massimale di:

- € 500,00 nel caso di riacquisto e rifinanziamento di un veicolo termico;
- € 750,00 nel caso di riacquisto e rifinanziamento di un veicolo ibrido/elettrico.

d) Assistenza stradale Green

L'Assicurazione vale solo per l'Italia.

L'Assicuratore prende in carico il prosieguo del viaggio con un limite di indennizzo di € 500,00 iva inclusa per Sinistro ed un massimo di due Sinistri l'anno.

ART. 5 - ESCLUSIONI

a) Rimborso Franchigia

La garanzia non sarà operante nelle seguenti circostanze:

- se il sinistro che ha dato luogo alla richiesta di rimborso sulla polizza CVT si è verificato prima della data d'inizio effetto della presente garanzia;
- qualora non sia stata pagata alcuna franchigia o scoperto o non sia stata detratta alcuna franchigia/scoperto dalla liquidazione del sinistro sulla polizza CVT;
- quando qualsiasi ammontare dedotto dalla liquidazione del sinistro sulla polizza CVT non sia espressamente dichiarato come franchigia/scoperto;
- a seguito di qualsiasi competizione, collaudo, test di prestazione, gara o prova di velocità, comprese competizioni fuoristrada, con la partecipazione di autovetture o di altro tipo, a prescindere se si svolgano su piste o circuiti, creati come tali o meno, ed a prescindere dalle eventuali autorizzazioni di tali manifestazioni;
- se, alla data di inizio effetto della presente copertura, l'Assicurato era già consapevole che avrebbe richiesto un indennizzo in base alla polizza CVT;
- se la richiesta di risarcimento per la polizza CVT sia stata respinta o non liquidata dalla polizza CVT;
- quando la franchigia/scoperto dedotta dalla polizza CVT sia già stata indennizzata da terzi.

b) Contenuto del Veicolo

Sono escluse dalla garanzia:

- le conseguenze derivanti da Sinistri causati o aggravati da dolo o colpa grave dell'Assicurato;
- gli strumenti professionali, il telefono cellulare, il materiale professionale, il baule da tetto e il suo contenuto, il carburante;
- i beni affidati o noleggiati;
- gli animali trasportati.

c) Bonus Fedeltà

La garanzia non opera in caso di:

- mancato riacquisto presso un concessionario convenzionato e mancato rifinanziamento di un veicolo con HYUNDAI CAPITAL BANK EUROPE GmbH Italy da parte dell'Assicurato;
- Sinistri determinati o agevolati da dolo o colpa grave dall'Assicurato.

d) Assistenza stradale Green

Sono esclusi dalle garanzie di Assistenza:

- gli autoveicoli termici;
- gli autoveicoli da noleggio o da trasporto pubblico;
- le prestazioni o spese non autorizzate specificatamente dalla Centrale Operativa;
- Sono del pari esclusi i danni verificatisi in conseguenza di impossibilità di utilizzo dell'Autoveicolo assicurato a causa di operazioni di manutenzione, di montaggio di accessori o di interventi sulla carrozzeria indipendenti dall'accadimento degli eventi assicurati con il

presente contratto;

- **Sono escluse dalla garanzia le conseguenze derivanti da sinistri causati o aggravati da dolo o colpa grave da parte dell'assicurato;**
- **La garanzia non opera in caso di circolazione del veicolo al di fuori della rete stradale pubblica o ad essa equivalente (percorsi fuoristrada o zone non raggiungibili da un mezzo di soccorso ordinario);**
- **La garanzia non opera se c'è già un assicuratore di 1° grado che offre assistenza.**

ART. 6 - ESTENSIONE TERRITORIALE

Salvo quanto previsto dalla Garanzia assistenza che vale solo per l'Italia, le altre garanzie prestate sono valide per i sinistri accaduti nei paesi in cui è valida la Carta internazionale di assicurazione (c.d. Carta Verde).

ART. 7 - ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni, da chiunque stipulate, per le medesime persone e/o per gli stessi rischi, garantiti dal contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1910 Codice civile.

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri. **L'omissione dolosa delle comunicazioni di cui sopra, comporta per l'Assicurato la decadenza del diritto all'indennizzo.** È facoltà dell'Assicurato richiedere a ciascun Assicuratore l'importo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, purché le somme complessivamente rimosse non superino l'ammontare del danno.

ART. 8 - DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt.1892, 1893 e 1894 c.c.

ART. 9 - AGGRAVAMENTO DI RISCHIO

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione della garanzia assicurativa ai sensi dell'art. 1898 c.c.

ART. 10 - DIRITTO DI RECESSO

- In caso di ripensamento, l'Aderente ha facoltà di recedere dal contratto **entro 60 giorni** dalla data di decorrenza della Polizza. La Società rimborserà il Premio versato **al netto degli oneri di legge.**

- Per i contratti conclusi attraverso tecniche di comunicazione a distanza ai sensi del Reg. Ivass n. 40/2018, l'Assicurato ha diritto di recedere dal contratto con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata alla Società **entro 30 giorni** decorrenti dal pagamento del premio assicurativo. In tal caso la Società rimborsa all'Assicurato, **al netto degli oneri fiscali e delle spese**, la quota di premio proporzionata ai giorni in cui le coperture sono state attive.

-L'Assicurato può, inoltre, nel caso di contratto poliennale, recedere ad ogni ricorrenza annua, con **preavviso di almeno 60 giorni**, mediante lettera raccomandata e sarà rimborsato delle annualità successive **al netto degli oneri fiscali.**

-Dopo ogni denuncia di Sinistro e **fino al 60° giorno** dalla definizione dei rapporti fra le Parti, l'Aderente e la Società hanno la facoltà di far cessare la Garanzia mediante lettera raccomandata e con preavviso di 30 giorni. In tal caso, la Società tiene a disposizione dell'Aderente la parte di Premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.

La facoltà di recesso non potrà essere esercitata qualora nel periodo compreso tra la data di effetto e la data di ricezione della raccomandata sia avvenuto un sinistro risarcibile a termini di polizza.

L'anno assicurativo viene calcolato su 360 giorni.

- L'Aderente potrà esercitare il diritto di recesso inviando una comunicazione alla Società: all'indirizzo mail infohcbe@doublesinsurance.com.
- **Raccomandata AR, al seguente indirizzo: Spettabile Acrisure Services srl, Via Mazzini, 3 - 07100 Sassari (SS), all'attenzione Centro Assistenza Clienti Covéa.**

ART. 11 - CESSAZIONE DEL RISCHIO PER PERDITA TOTALE O DISTRUZIONE, ALIENAZIONE, DEMOLIZIONE, ROTTAMAZIONE OD ESPORTAZIONE DEFINITIVA DEL VEICOLO ASSICURATO, ESTINZIONE ANTICIPATA DEL FINANZIAMENTO

11.1 L'Assicurazione, oltre che alla scadenza naturale, cessa anticipatamente:

- a) In caso di vendita o consegna in conto vendita da parte dell'Assicurato, del veicolo oggetto della copertura assicurativa;
- b) In caso di esportazione definitiva o cessazione della circolazione del veicolo assicurato o per demolizione del mezzo;
- c) In caso di cessazione del rischio per perdita totale (furto, rapina), distruzione, demolizione, rottamazione od esportazione definitiva del veicolo.

L'Assicurato è tenuto dare immediata comunicazione alla Società circa il verificarsi di uno degli eventi sopra indicati.

La Società rimborsa dal mese successivo, il Premio netto residuo in funzione degli anni e delle frazioni di anno mancanti alla scadenza della copertura.

Nel caso in cui la cessazione del rischio sia dipendente da uno degli eventi coperti da polizza la Società rimborserà dall'anno successivo la parte di premio pagata e non goduta (al netto delle imposte) calcolata in funzione delle annualità mancanti alla scadenza della copertura.

In tutti questi casi è necessario consegnare al Centro Assistenza Clienti la documentazione utile a provare l'evento che determina la cessazione anticipata delle coperture.

11.2 La risoluzione anticipata delle coperture assicurative è prevista anche nel seguente caso:

- a) estinzione anticipata del finanziamento: in tutti i casi di estinzione anticipata del contratto di finanziamento richiesta dall'Assicurato, **la copertura assicurativa resterà attiva, salvo espressa richiesta scritta di cessazione da parte dell'Assicurato, da inviarsi a infohcbe@doublesinsurance.com entro e non oltre 30 giorni dalla data di estinzione anticipata del finanziamento medesimo**; è fatto salvo il caso di estinzione del finanziamento a seguito di Danno totale coperto da polizza, per cui la polizza si risolve per cessazione del rischio.

La Società rimborsa dal mese successivo il Premio netto residuo in funzione degli anni e delle frazioni di anno mancanti alla scadenza della copertura, fatto salvo il caso di estinzione del finanziamento a seguito di Danno totale coperto da polizza per cui la Società rimborsa dall'anno successivo il Premio netto residuo in funzione degli anni mancanti alla scadenza della copertura.

ART. 12 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro occorre rivolgersi alle CENTRALI OPERATIVE a disposizione di tutti gli Assicurati:

1) CENTRO ASSISTENZA Acrisure Services srl, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 17.30, a cui devono essere richieste le prestazioni per i Sinistri di cui all'art. 1 -Oggetto della Garanzia punti a), b), c).

L'Assicurato deve denunciare il sinistro entro 3 (tre) giorni:

- per telefono al numero **+39 079.274.332** o
- via e-mail: sinistrihcbe@doublesinsurance.com

Alla Centrale Operativa l'Aderente deve comunicare con precisione, oltre agli estremi del Sinistro, il numero di Polizza 7 300 528, i propri dati identificativi, il numero di targa o telaio del Veicolo.

2) IMA SERVIZI S.C.A.R.L. alla quale devono essere richieste le prestazioni di Assistenza di cui all'art. 1 d) da parte di chi ne ha diritto.

In caso di Sinistro, per richiedere l'intervento del **Servizio Assistenza**, l'Assicurato/Aderente deve rivolgersi **sempre e preventivamente alla Centrale Operativa**, in funzione 24 ore su 24, telefonando al numero verde **800 684616** dall'Italia, tel. **+39 02 24128 436** - fax **+39 02/24128245**.

Alla Centrale Operativa l'Aderente deve comunicare con precisione, oltre agli estremi del Sinistro, il numero di Polizza 7 300 528, i propri dati identificativi, il numero di targa o telaio del Veicolo.

La Centrale Operativa potrà richiedere all'Aderente ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria per l'erogazione della prestazione di assistenza.

Per il pagamento degli indennizzi di cui all'articolo 1 -Oggetto della Garanzia punti a), b), c) devono essere inviati al più presto ad Acrisure Services i seguenti documenti:

a) Rimborso Franchigia

- **Copia della documentazione contrattuale di Assicurazione CVT sottoscritta dall'Assicurato;**
- **Quietanza e conteggio di liquidazione del sinistro relativa alla polizza CVT;**
- **Copia della Carta di circolazione del veicolo;**
- **Riferimenti e recapiti (numero di telefono/cellulare, indirizzo mail, IBAN, ecc.) dell'Assicurato.**

b) Contenuto del Veicolo

- **copia della denuncia del furto o dell'incendio del Veicolo – e del contenuto e/o Bagaglio riposto a bordo – presentata all'Autorità competente;**
- **copia del certificato di proprietà con l'annotazione della perdita di possesso, in caso di Furto totale;**
- **copia del certificato di proprietà con l'annotazione della radiazione al PRA del Veicolo, in caso di Incendio;**
- **fattura di acquisto degli oggetti riposti nel Veicolo al momento del Furto e/o dell'Incendio;**
- **foto del bagaglio e/o del contenuto danneggiato a seguito dell'Incendio;**
- **ogni altro documento necessario per la gestione del sinistro, ivi comprese quelle relative alla perdita totale del Veicolo.**

c) Bonus Fedeltà

- **Documentazione attestante il riacquisto e il rifinanziamento presso il Concessionario.**

In ogni caso la Società si riserva il diritto di richiedere ulteriore documentazione o di prevedere accertamenti di diversa natura.

In ogni caso è necessario inviare alla Centrale Operativa gli originali dei giustificativi, delle fatture e delle ricevute di spesa.

ART. 13 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Ai fini del pagamento di quanto spettante,

Per la garanzia Rimborso Franchigia presupposto indispensabile ai fini della liquidazione della presente garanzia è che al momento del sinistro il veicolo sia coperto da una polizza CVT.

La liquidazione del sinistro è subordinata alla liquidazione effettuata da parte dell'Assicuratore di CVT per effetto delle garanzie operanti sulla polizza CVT e solo per i casi di:

- **Perdita o Danno Totale a seguito di Furto, Incendio, Collisione, Atti vandalici;**
- **Danno parziale a seguito di Furto, Incendio, Atti vandalici.**

La Società si impegna a liquidare il sinistro agli aventi diritto entro 30 giorni dalla conclusione delle attività necessarie per la gestione del sinistro tramite bonifico bancario.

L'accredito all'Assicurato dell'indennizzo liquidabile da parte dell'assicuratore di CVT costituisce prova liberatoria di avvenuto pagamento del sinistro.

ART. 14 - RECLAMI

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei Sinistri devono essere inoltrati per iscritto a: Centro Assistenza Clienti Acisure S Services srl, Via Mazzini, 3 - 07100 Sassari (SS) o via e-mail: sinistrihcb@doubleinsurance.com.

Qualora l'esponente non si ritenesse soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di mancato riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS - Servizio tutela degli utenti, Via del Quirinale, 21 00187 Roma oppure all'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution - Direction du Contrôle des Pratiques Commerciales – 4 place de Budapest - 75436 Paris cedex 09, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET e, in ogni caso, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione delle responsabilità si ricorda che permane la competenza dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Per il modello da utilizzare per inoltrare i reclami, si rinvia al sito www.ivass.it.

Resta ferma la possibilità di rivolgersi anche all'Autorità Giudiziaria.

ART. 15 - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti per legge relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato e sono pari al 13,50% del premio (di cui 1% Fondo Nazionale Antiracket) per le garanzie CVT e 10% per l'Assistenza.

ART. 16 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per quanto non espressamente regolato dalla presente Assicurazione, valgono le norme di Legge ed i regolamenti vigenti in Italia.

ART. 17 - CLAUSOLA DI DELEGA

L'assicurazione è ripartita per quote tra le imprese MMA IARD S.A. e MMA IARD Assurances Mutuelles. MMA IARD S.A e MMA IARD Assurances Mutuelles, coassicuratrici, che agiscono solidalmente. Tutte le comunicazioni inerenti all'assicurazione, ivi comprese quelle inerenti al recesso ed ai reclami, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite dell'impresa MMA IARD S.A. designata quale coassicratrice delegataria. Ogni comunicazione si intende fatta o ricevuta dalla delegataria in nome e per conto dell'altra coassicratrice. Questa ultima sarà tenuta a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla delegataria per la gestione dell'assicurazione, l'istruzione delle prestazioni e la quantificazione del loro ammontare, attribuendole a tal fine ogni facoltà necessaria, ivi compresa quella di incaricare consulenti (periti, medici, ecc.) in nome e per conto dell'altra coassicratrice. La delegataria è anche incaricata dall'altra coassicratrice dell'esazione dei premi o degli importi comunque dovuti dall'Assicurato in dipendenza del contratto e della liquidazione dei sinistri.

L'assicurazione è ripartita in coassicurazione nelle rispettive quote:

MMA IARD S.A. (Delegataria): 99,9%

MMA IARD Assurances Mutuelles: 0,1%.

Le Società, in parziale deroga a quanto previsto dall'art. 1911 c.c., sono solidalmente responsabili.

ART. 18 – PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

- **A chi vengono trasmessi i vostri dati personali?**

I vostri dati personali sono trattati dalla Società e dal Gruppo Covéa a cui appartiene, titolari autonomi del trattamento.

Troverete i recapiti della Società sui documenti contrattuali e precontrattuali che vi sono stati consegnati o che sono stati messi a vostra disposizione. Le Società ed il Gruppo Covéa a cui appartengono sono rappresentati da Covéa, Società di Groupe d'Assurance Mutuelle ai sensi del Codice delle assicurazioni, Registro delle Imprese (RCS) Paris 450 527 916, la cui sede sociale si trova all'86-90 rue St Lazare - 75009 Paris - Francia. Per ottenere informazioni sul Gruppo Covéa, potete consultare il sito <https://www.covea.eu>.

I vostri dati personali possono essere trasmessi ai titolari autonomi del trattamento, ai partners e sub-fornitori legati contrattualmente, a riassicuratori, organismi professionali, organismi assicurativi o organismi sociali delle persone interessate, agenti, broker assicurativi e alle persone interessate al contratto.

Questi destinatari possono essere situati al di fuori dell'Unione europea in base ad una decisione per l'adeguamento alla normativa privacy o alle condizioni contrattuali negoziate. Queste informazioni sono disponibili presso il nostro Data Protection Officer. Per qualsiasi ulteriore informazione, potete contattare il Data Protection Officer: protectiondesdonnees@groupe-mma.fr o per posta: MMA IARD S.A. "Protection des données personnelles" – 160 rue Henri Champion - 72030 Le Mans cedex 9 – Francia.

- **Perché abbiamo bisogno di trattare i vostri dati personali?**

1. I vostri dati personali sono trattati dalla Società e dal Gruppo Covéa per:

- concludere, gestire ed eseguire le garanzie del vostro contratto assicurativo;
- realizzare operazioni di attività commerciale;
- consentire di proporre e gestire i reclami;
- condurre azioni di ricerca e sviluppo nell'ambito delle finalità di cui sopra;
- condurre azioni di prevenzione;
- elaborare statistiche e studi attuariali;
- combattere la frode in materia di assicurazioni;
- condurre azioni di lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo;
- adempiere i propri obblighi legali, normativi e amministrativi in vigore.

La Società può ricorrere ad una presa di decisione automatizzata in vista della sottoscrizione o della gestione del vostro contratto per la valutazione del rischio. Potete, in questo caso, chiedere quali siano stati i criteri determinanti della decisione al nostro Data Protection Officer.

2. Questi trattamenti hanno come fondamento giuridico: l'interesse legittimo dei titolari del trattamento per le finalità di attività commerciale, di lotta contro la frode assicurativa, di ricerca e sviluppo, di elaborazione di statistiche e studi attuariali e di azioni di prevenzione; e il vostro contratto per le altre finalità citate. Quando il fondamento giuridico è il contratto, il rifiuto di fornire i vostri dati comporta l'impossibilità di concluderlo.

3. Nell'ambito della lotta contro la frode assicurativa, la Società può, in caso di rilevamento di un'anomalia, di un'incoerenza o di una segnalazione, iscrivervi su una lista di persone che presentano un rischio di frode, per controllare i nostri costi e proteggere la nostra solvibilità.

- **Per quanto tempo vengono conservati i vostri dati personali?**

I dati personali trattati nell'ambito della conclusione e della gestione del vostro contratto sono

conservati conformemente ai termini legali di prescrizione, fissati secondo la natura del contratto.

Nell'ambito dell'attività commerciale, i dati personali vengono conservati 3 anni a partire dalla loro raccolta e dall'ultimo contatto con la persona interessata rimasto senza effetto.

In caso di iscrizione su una lista di lotta contro la frode, i vostri dati personali sono conservati 5 anni dall'iscrizione.

- **Quali sono i diritti di cui disponete?**

Disponete innanzitutto di un **diritto di opposizione** che vi consente di opporvi all'uso dei vostri dati ai fini dell'attività commerciale, in qualsiasi momento, senza spese.

Disponete anche:

- di un **diritto d'accesso**, che vi consente di ottenere:
 - la conferma che determinati dati che vi riguardano possono (o non possono) essere trattati;
 - copia di tutti i dati personali detenuti dal titolare autonomo del trattamento che vi riguardanoQuesto diritto riguarda l'insieme dei dati oggetto (o meno) di un trattamento da parte nostra.
- di un **diritto di chiedere la portabilità** di determinati dati. Più limitato del diritto d'accesso, si applica ai dati personali che avete fornito (in modo attivo, o che sono stati osservati quando avete utilizzato un servizio o un dispositivo) nell'ambito della conclusione e della gestione del vostro contratto.
- di un **diritto di opposizione**: vi consente di non essere più oggetto di attività commerciale da parte della Società o dei suoi partners.
- di un **diritto di rettifica**: vi consente di far rettificare un'informazione che vi riguarda quando sia obsoleta o errata. Vi consente anche di far completare alcune informazioni incomplete che vi riguardano.
- di un **diritto alla cancellazione**: vi consente di ottenere la cancellazione dei vostri dati.
- personali fermo restando la durata legale di conservazione. Può in particolare applicarsi nel caso in cui i vostri dati non fossero più necessari al trattamento.
- di un **diritto di limitazione**, che vi consente di limitare il trattamento dei vostri dati (che non sono quindi più oggetto di trattamento attivo):
 - in caso di uso illecito dei vostri dati;
 - se contestate l'esattezza dei vostri dati;
 - se vi è necessario disporre dei dati per constatare, esercitare o difendere i vostri diritti.

Potete esercitare i vostri diritti presso il Data Protection Officer all'indirizzo postale: MMA IARD S.A. "Protection des données personnelles" – 160 rue Henri Champion - 72030 Le Mans cedex 9 – Francia o via e-mail all'indirizzo "protectiondesdonnees@groupe-mma.fr".

A sostegno della vostra richiesta di esercizio dei diritti, ci riserviamo comunque il diritto di chiedere un documento di identità valido.

In caso di disaccordo sulla raccolta o sull'uso dei vostri dati personali, avete la possibilità di presentare un reclamo presso l'autorità garante della privacy competente.